



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Canal Grande-San Marco, temporanea chiusura di pontile ad uso pubblico, in riva di Calle Vallaresso, per opere di manutenzione.

IL DIRIGENTE

Visto

che l'ufficio comunale Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia e Isole ha comunicato, con invio in data 18/11/2024 l'esigenza di eseguire opere di manutenzione ad approdo gondole;

Considerato

che le opere pianificate sono finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle strutture ad uso pubblico e comportano necessariamente la sospensione dell'attività nell'area;

Visti

- l'Ordinanza n. 70964 del 23/05/2001 e seguenti integrazioni, di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel sestiere di San Marco,
- il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,
- il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza nº 274 del 22/04/2015;

Visti

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Che in occasione dello svolgimento operazioni di rifacimento del pontile gondole "da Parada" n° 181 del Traghetto Gondole Dogana, presso la riva n° 092-13 di Calle Vallaresso in Canal Grande, siano istituite le seguenti limitazioni di impiego:

- 1. i pontili, i tre spazi di ormeggio e la piattaforma (identificati in Allegato 1) sono continuativamente interdetti all'uso, dalle ore 09:00 di lunedì **25 novembre**, fino alle ore 16:30 del giorno **29 novembre 2024** e comunque per la durata dell'intervento di manutenzione;
 - a) Il servizio pubblico di Traghetto Gondole "Dogana" è quindi sospeso per la durata dell'intervento;
 - b) Le gondole eventualmente ormeggiate nell'area dei lavori dovranno essere spostate prima dell'inizio attività.
- 2. La motobarca RV06310, di misure m. 15,60 x 3,20, della società incaricata dell'intervento è autorizzata alla sosta nel luogo dei lavori;
 - a) L'unità potrà fermarsi nella fascia oraria operativa giornaliera, con gli addetti sempre sul posto, e anche nelle fasce orarie di fermo lavori, a condizione che lo stazionamento non causi impedimento all'uso degli approdi pubblici e privati circostanti l'area di cantiere e che il mezzo sia adeguatamente segnalato con luci di posizione.
- Gli incaricati dell'attività dovranno seguire le seguenti prescrizioni,
 - a) il personale dovrà operare secondo le direttive dei responsabili dei lavori e in conformità alle norme vigenti di regolazione dei "cantieri temporanei o mobili" (d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013);
 - b) l'impiego dell'unità nautica dovrà essere conforme a norme, regolamenti vigenti per la categoria di trasporto e ai documenti di navigazione;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Isolato Cavalli, San Marco 4084 - pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno

Pagina 1 di 2





AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

si dovranno mettere in opera tutti i dispositivi temporanei di delimitazione e di segnaletica, necessari per interdizione al passaggio nell'area di attività.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



